



# COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

**ORDINANZA N. 24 DEL 15/02/2021**

**OGGETTO: Ordinanza in materia di sanità ed igiene per la prevenzione dei rischi da "Processionaria del Pino" (Thaumetopoea pityocampa) nel territorio comunale.**

## IL SINDACO

**Visto** l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (Thaumetopoea pityocampa) poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Dato atto** che in ambito urbano l'art. 4 del D.M. sopra citato, demanda al Sindaco, quale "Autorità Sanitaria competente" la facoltà di disporre eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali;

### **Considerato che:**

- nel territorio comunale, da alcuni anni, seppur con intensità di diffusione variabile, sono stati rilevati diversi focolai di Processionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa);
- tale lepidottero oltre a provocare considerevoli danni al patrimonio arboreo, può provocare criticità sanitarie nei confronti di persone ed animali domestici;
- su invito del Servizio Fitosanitario si ritiene necessario adottare provvedimenti tempestivi contro lo sviluppo la diffusione di questi infestanti, con riguardo particolare agli interventi da eseguirsi con l'approssimarsi della stagione primaverile;

### **Tenuto conto in particolare che:**

- Le larve, dotate di peli urticanti, soprattutto nel momento in cui fuoriescono da nidi invernali, possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie nell'uomo e negli animali (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed

essere trasportati dal vento);

- il lepidottero può provocare considerevoli danni al patrimonio arboreo, attacca i pini, in particolare il pino nero e il pino silvestre, causando gravi defogliazioni fino ad indebolire la pianta stessa;
- quando la temperatura diventa più mite, le larve compiono l'ultima muta, abbandonano i nidi e si preparano a cercare un luogo dove incrisalidarsi dando origine alle tipiche processioni;
- risulta opportuno intervenire con l'asportazione e l'immediata distruzione delle tele dei nidi prima che le larve mature li abbandonino per raggiungere la base delle piante (periodo compreso tra la seconda metà di marzo e la fine di aprile);

**Considerata**, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

**Richiamate** inoltre le indicazioni per il controllo della "Processionaria del Pino" predisposte dal Servizio Fitosanitario Regionale, consultabili e scaricabili dal sito del comune (sez. ambiente/animali);

**Visti:**

- il D.M. 30 ottobre 2007;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267
- l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;
- quanto previsto all'art. 10 del vigente Regolamento Comunale del verde privato approvato con delibera di CC n. 20 del 31/03/2016;

**Richiamato** il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

**ORDINA**

1. Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) del territorio comunale, di effettuare tempestivamente tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita, in particolare su tutte le specie di pino e su varie specie di cedro (*Cedrus spp*).
2. Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente intervenire e comunque prima della schiusa dei nidi, con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

## **AVVISA**

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria nel territorio comunale, presso il Centri comunali di raccolta dei rifiuti e nei cassonetti stradali/contenitori/sacchi previsti per la raccolta di sfalci e potature e nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- che ai sensi dell'art. 7-bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., l'inottemperanza alle suddette disposizioni prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- che contro la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione di Bologna entro 60 giorni dal ricevimento della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

## **DISPONE**

- Di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza e ai soggetti interessati tramite pubblicazione all'Albo pretorio – on line, per 30 giorni a partire dalla data odierna, e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.
- Di trasmettere la presente ordinanza al Servizio Fitosanitario Regionale, all'Ausl servizio Igiene e Sanità Pubblica, ai Carabinieri Forestale ed al Corpo di Polizia Locale del Comune di Valsamoggia per la vigilanza all'ottemperanza di quanto prescritto.

IL SINDACO

Ruscigno Daniele

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)